

## **TI\_GERICHTE 52.2002.212 vom 5. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.212](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.212)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.212 du 5 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.212 del 5 luglio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati gli estremi dell'abuso, segnatamente allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3c). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera. Per statuire sulla questione dell'abuso di diritto, non vanno tuttavia prese in considerazione le ragioni che hanno condotto al fallimento del matrimonio se, dopo numerosi anni di separazione di fatto, una ripresa della convivenza non entra manifestamente più in linea di conto (DTF 127 II 49, consid. 5). 3. A ben guardare, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto, da parte della ricorrente, a invocare il vincolo coniugale (consid. F.2., pag. 7 segg.). Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia delle sue nozze, segnatamente il fatto di aver soltanto 6 anni di differenza di età con il marito, di averlo conosciuto diversi mesi prima di sposarsi e di aver cessato la comunione domestica segnatamente a causa della sua attività di artista. 4. In concreto, a partire dalle nozze celebrate il 12 febbraio 1999, i coniugi \_\_\_\_\_ non hanno mai vissuto insieme. Essi sono separati perlomeno dal giugno del medesimo anno. Alla fine di quel mese, la ricorrente alloggiava a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), mentre il marito era rimasto a vivere a \_\_\_\_\_ (v. decisione 8 giugno

2000 del giudice unico del Bezirksgericht di \_\_\_\_\_, che autorizza i coniugi \_\_\_\_\_ a vivere separati e in particolare l'annessa convenzione di separazione; istanza 17 marzo 2000 di misure protettrici dell'unione coniugale promossa dal marito dell'insorgente; formulario 5 agosto 1999 dell'Ufficio controllo abitanti di Schänis; scritto 14 luglio 1999 della Polizia degli stranieri del canton San Gallo all'omologa svittese). 5. 5.1. Da quanto precede, risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente, che invoca il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo sin dall'inizio, al fine di ottenere un permesso di dimora nel nostro cantone. La ricorrente sostiene invero che la separazione sia riconducibile a grossi problemi sorti con il marito, segnatamente a causa della propria attività di artista nei locali notturni e del fatto che non era accettata dalla di lui famiglia. Dall'incarto risulta che, in effetti, non v'è mai stata unione coniugale, perché la moglie non ha abbandonato la propria attività lavorativa, né si è trasferita dal marito. Quest'ultimo, in data 9 giugno 1999, vale a dire sei mesi dopo il matrimonio, ha compiuto i primi passi in vista di un'azione di annullamento del matrimonio/divorzio, lamentando la mancata creazione di una comunione domestica. Stralciata la procedura nell'ipotesi di risolvere la problematica, \_\_\_\_\_ ha successivamente chiesto l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, perché, nonostante il tentativo di conciliazione, l'unione non era stata costituita; cosa questa peraltro affermata pure dalla ricorrente nell'ambito della convenzione 6 giugno 2000 firmata da entrambi i coniugi. Ciò premesso, i motivi che hanno condotto alla separazione dei coniugi \_\_\_\_\_ non appaiono determinanti. Va pure osservato che il matrimonio è tuttora in crisi (ricorso, pag. 2) e una ripresa della vita sentimentale appare alquanto improbabile. In questo senso, la ricorrente non potrebbe dunque nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno in base a questo disposto. 5.2. L'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è infatti soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora e quindi non è qui rilevante. 5.3. L'insorgente soggiorna in Svizzera stabilmente da soli tre anni. In \_\_\_\_\_, dove è nata ed è cresciuta, vivono i suoi parenti e risiede pure suo figlio. Dopo qualche difficoltà iniziale, essa potrà senz'altro riambientarsi e trovarvi pure un lavoro. Il suo rientro in Patria è dunque, tutto sommato, esigibile. 6. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario